

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato - Presidente -
Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso omissis-2014 proposto da:

SOCIA UNICA E LIQUIDATRICE SOCIETA'

- *ricorrente* -

contro

SOCIETA' CREDITRICE

- *controricorrente* -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

- *intimato* -

avverso la sentenza n. omissis/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2016 dal Consigliere Dott. CRISTIANO MAGDA;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato omissis che si riporta e chiede l'accoglimento;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato omissis che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. omissis che ha concluso per: in via principale rigetto del ricorso; nel merito inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 24.09.014, ha respinto il reclamo proposto da OMISSIS, in proprio e nella qualità di socia unica e liquidatrice di OMISSIS s.r.l., contro la

Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Bernabai – Rel. Cristiano n. 1156 del 18 gennaio 2017
sentenza del Tribunale di Treviso dichiarativa del fallimento della società ad istanza di OMISSIS.

La corte del merito ha ritenuto che la notifica dell'istanza di fallimento fosse stata correttamente eseguita dalla cancelleria, ai sensi della L.Fall. art. 15, comma 3, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di OMISSIS, che la società, pur essendosi cancellata dal R.I., non aveva disattivato; ha inoltre escluso che il decreto presidenziale notificato unitamente all'istanza, nel quale era indicata la data in cui la debitrice avrebbe dovuto comparire dinanzi al giudice delegato all'istruttoria, anche per l'eventuale riunione con altro procedimento per la dichiarazione di fallimento già pendente, fosse privo delle indicazioni necessarie ad assicurare il diritto di difesa della reclamante; ha infine osservato che la riunione, avvenuta ancorchè i creditori istanti nel procedimento anteriormente instaurato avessero rinunciato ai propri ricorsi, non aveva pregiudicato le sorti di quello validamente instaurato da OMISSIS e trattato all'udienza stabilita, alla quale la debitrice non aveva presenziato.

La sentenza è stata impugnata da OMISSIS con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui OMISSIS s.r.l. ha resistito con controricorso.

Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1) I tre motivi del ricorso lamentano il rigetto delle eccezioni di nullità della sentenza dichiarativa sollevate in sede di reclamo.

1.1) La ricorrente sostiene, in primo luogo, che alla copia dell'istanza di fallimento non era stato allegato il decreto di fissazione d'udienza, ma solo il provvedimento di designazione del giudice istruttore, e deduce che la corte del merito avrebbe erroneamente considerato valido al fine della convocazione un mero atto organizzativo interno dell'ufficio, con cui il presidente aveva assegnato il procedimento, per connessione, al medesimo giudice delegato alla trattazione di quello già pendente, per l'eventuale riunione.

1.2) Assume, inoltre, che la riunione non avrebbe potuto essere disposta, attesa l'intervenuta estinzione del primo procedimento per rinuncia dei creditori istanti e che pertanto il tribunale non avrebbe potuto nè dichiarare il mero "non luogo a provvedere" sulle precedenti istanze nè pronunciare la sentenza nell'ambito di tale procedimento.

1.3) Contesta, infine, la validità della notifica eseguita a mezzo PEC, per di più senza l'indicazione del soggetto deputato a rappresentare OMISSIS nel processo, rilevando che una società cancellata dal R.I. non può più ritenersi fornita di un indirizzo telematico presso un pubblico registro.

2) Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto si fonda su un atto processuale che non è stato allegato specificamente al ricorso e del quale non è indicata l'esatta collocazione all'interno del fascicolo di parte o di quello d'ufficio: è pertanto precluso a questa Corte, che non può scendere all'esame diretto degli atti, di verificare se, contrariamente a quanto accertato dalla corte del merito, l'istanza di fallimento presentata da Ferlan s.r.l. e notificata a OMISSIS a mezzo PEC fosse corredata solo del decreto di designazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento e non anche di quello di fissazione dell'udienza di comparizione (essendo, per contro, rispondente al dettato dell'art.

Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Bernabai – Rel. Cristiano n. 1156 del 18 gennaio 2017

274 c.p.c., nonchè all'interesse della debitrice, che l'udienza indicata coincidesse con quella già fissata per la trattazione del procedimento connesso anteriormente pendente).

2.1) Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile, atteso il difetto di interesse della ricorrente a dolersi della mancata declaratoria di estinzione del primo procedimento e della conseguente erroneità del provvedimento di riunione: come correttamente osservato dalla corte territoriale, ciò che rileva, infatti, è che il fallimento sia stato dichiarato in accoglimento dell'istanza di Ferlan, introduttiva di un nuovo ed autonomo giudizio per l'accertamento dello stato di insolvenza, le cui sorti (indipendentemente dalla riunione) non potevano essere pregiudicate dall'avvenuta rinuncia degli altri creditori.

2.2) Il terzo motivo è infondato.

La L.Fall. art. 15, comma 3, (nel testo, novellato dalla L. n. 221 del 2012, applicabile *ratione temporis*) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall'indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'U.G. che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.

La norma ha dunque introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società.

Come sottolineato dal Giudice delle leggi, con la recente sentenza n. 146/016 (che ha respinto la q.l.c. dell'art. 15, comma 3 cit. sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), il legislatore della novella del 2012 si è infatti proposto di "coniugare le finalità del diritto di difesa dell'imprenditore con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale", prevedendo che "il tribunale sia esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo": l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova perciò la sua ragion d'essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l'inevitabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore - da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico - è, d'altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009, l'imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell'impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell'apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell'interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l'impresa medesima.

Può ben dirsi, in definitiva, che, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento - che fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui si è appena detto - il legislatore del 2012 abbia

Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Bernabai – Rel. Cristiano n. 1156 del 18 gennaio 2017

inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio (consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della L.F. non ancora riformata dal D.Lgs. n. 5 del 2006) secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.

Le conclusioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, valgono anche nella fattispecie prevista dalla L.F., art. 10, che contempla un'eccezione alla regola della perdita della capacità di stare in giudizio della società estinta.

La possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica infatti, necessariamente, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento quanto le eventuali, successive fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa: si tratta, come si è precisato, di una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto (cfr. Cass. S.U. n. 6070/013).

Se dunque, in ambito concorsuale, la società cancellata non perde la propria capacità processuale, appare del tutto conseguente ritenere che, nel medesimo ambito (ed in assenza di specifiche previsioni sul punto della L.Fall., art. 15, comma 3), operi nei suoi confronti anche la disciplina speciale introdotta in tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (Cass. n. 17946/016).

Risulta, infine, palesemente errato l'assunto della ricorrente, secondo cui, una volta che la società sia cancellata dal R.I, non vi è più alcuna possibilità di reperirne l'indirizzo telematico, posto che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione, ma conseguenza di un'espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC. Va, in definitiva ribadito - in adesione al principio già enunciato da Cass. n. 17946/016 cit. - che, anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi della L.Fall., art. 15, comma 3, (nel testo novellato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro. All'integrale rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di OMISSIS s.r.l., che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Bernabai – Rel. Cristiano n. 1156 del 18 gennaio 2017
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS